



Delibera n. 133/2022  
29 Aprile 2022

Oggetto: Contratto di Collaborazione Scientifica tra l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'analisi dell'economia agraria.

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, concernente la costituzione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);

VISTO il Decreto Leg.vo 25/11/2016, n. 218, concernente "Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge 7/08/2015, n. 124";

VISTO lo Statuto dell'INGV, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 114/2020 del 19 giugno 2020, emanato con Decreto del Presidente n. 78/2020 del 27/10/2020, pubblicato sul Sito WEB istituzionale – Avviso di emanazione di cui al Comunicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 264 del 24 ottobre 2020, in particolare, l'art. 8, comma 6, lettera f), il quale prevede che il CdA "*omissis....delibera la partecipazione a società, fondazione e consorzi, nonché la stipulazione di accordi con organismi nazionali, europei e internazionali*";

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'INGV, emanato con Decreto del Presidente n. 36/2020 del 22/04/2020, pubblicato sul Sito WEB istituzionale e in particolare, l'art. 29 il quale disciplina le *Collaborazioni con soggetti esterni*, stabilendo al primo comma che: "*I rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra l'Ente e soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri sono regolati attraverso contratti aventi come riferimento di massima la seguente tipologia: protocolli d'intesa, accordi di programma quadro, convenzioni operative*";

VISTO il Regolamento del Personale, emanato con Decreto del Presidente n. 12/2021 del 25/02/2021, pubblicato sul Sito Web istituzionale;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza, adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 145/2020 del 22 luglio 2020, ed emanato con Decreto del Presidente n. 75/2020 del 21 ottobre 2020;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e Ricerca n. 229 del 19/2/2021, con il quale il Prof. Carlo Doglioni è stato nominato Presidente dell'INGV;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e Ricerca n. 1200 del 30/12/2019, con il quale la Prof.ssa Francesca Bozzano e il Prof. Roberto Scarpa sono stati nominati Consiglieri di Amministrazione dell'INGV;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e Ricerca n. 986 del 24/10/2019, con il quale il Dott. Fabio Florindo e il Dott. Gilberto Saccorotti sono stati nominati Consiglieri di Amministrazione dell'INGV;

VISTO che le Parti, con il presente Accordo, realizzano una collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990, mirata al perseguimento di un interesse pubblico;

VISTA la Delibera ANAC n. 619 del 04 luglio 2018, la quale precisa che: "*l'accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità*



*istituzionali degli enti coinvolti” e che l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico;*

VISTO lo schema del Contratto di Collaborazione Scientifica tra Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;

VISTO che le Parti, con il presente Accordo, realizzano una collaborazione per il consolidamento delle attività di ricerca e delle attività sperimentali di acquisizione e analisi delle misure in situ e telerilevate di parametri del suolo e della vegetazione nelle aree sperimentali del CREA-AA incluse nella missione di background del PRISMA (ASI);

VALUTATA dunque, l’opportunità di procedere alla sottoscrizione del sopra citato Contratto di Collaborazione Scientifica, nel quale l’INGV e CREA, nell’ambito dei rispettivi ruoli e competenze, si impegnano ad instaurare una collaborazione scientifica per sviluppare ulteriori attività di ricerca congiunta nell’ambito delle attività di calibrazione e della validazione del sensore iperspettrale PRISMA;

CONSIDERATO che con tale Accordo l’INGV e il CREA si impegnano ad utilizzare le proprie conoscenze, il proprio personale e le proprie strumentazioni, al fine di collaborare in continuità con i precedenti rapporti di collaborazione;

CONSIDERATO che l’attività da espletare rientra tra i compiti scientifici e istituzionali dell’INGV;

VISTO il parere favorevole del Direttore di Sezione e del Direttore di Dipartimento; su proposta del Presidente,

#### DELIBERA

L’approvazione dello schema del Contratto di Collaborazione Scientifica tra l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’analisi dell’economia agraria.

allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (all.1).

Viene dato mandato al Presidente dell’INGV alla sottoscrizione definitiva dell’atto in questione.

Firmato il 04/05/2022

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 04/05/2022

La segretaria verbalizzante  
(Sig.ra Manuela DI SANTO)

IL PRESIDENTE  
(Prof. Carlo DOGLIONI)

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE SU MATERIA SPECIFICA**

TRA

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV)

E

IL CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA

AGRARIA (CREA) - Centro Agricoltura e Ambiente (AA)

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (di seguito denominato **INGV**),

con sede legale in Via di Vigna Murata 605, Roma C.F. e Partita IVA

06838821004, rappresentato dal Presidente Prof. Carlo Doglioni, nato a Feltre

il 25.01.1957;

e

il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria -

Centro Agricoltura e Ambiente (di seguito denominato **CREA-AA**), con C.F.

97231970589 e Partita IVA 08183101008, avente sede amministrativa in Via

della Navicella, 2/4 00184 Roma, rappresentato ai fini del presente atto dal

Direttore Prof. Giuseppe Corti nominato con il Decreto Presidenziale n.

0121989 del 28.12.2021 a decorrere dal 01.01.2022;

Premesso

- che l'INGV è un Ente di Ricerca a carattere non strumentale dotato, ai sensi del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, di personalità giuridica di diritto pubblico ed è vigilato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che ha il compito di promuovere e di valorizzare la ricerca scientifica e tecnologica nel campo delle geoscienze e di divulgarne i risultati;

	<ul style="list-style-type: none"><li>• che in particolare la Sezione ONT dell'INGV (di seguito denominata <b>INGV – ONT</b>) e nello specifico la Unità Funzionale Telerilevamento, possiede una pluriennale esperienza nel campo dell'osservazione della Terra con immagini telerilevate iperspettrali, multispettrali e radar, e nella organizzazione di campagne di misure in situ a supporto dell'attività di calibrazione, validazione ed interpretazione del dato telerilevato;</li></ul>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• che INGV-ONT ha istituito un Centro di Osservazioni Spaziali della Terra (COS) finalizzato a coordinare le attività di competenza nel settore dello Spazio e Aerospazio, ed è la struttura dell'INGV dedicata alla pianificazione delle attività dell'INGV inerenti al settore. Il centro favorisce la partecipazione dei ricercatori alla generazione di servizi e prodotti per la società e per enti esterni.</li></ul>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• che il CREA-AA possiede una pluriennale esperienza nel campo dell'osservazione della Terra con immagini telerilevate multispettrali, delle misure sperimentali in situ di parametri del suolo e della vegetazione con specifica strumentazione, e della integrazione dei dati telerilevati nella modellistica di simulazione colturale, anche tramite la progettazione di architetture software dedicate a gestire ed elaborare le immagini satellitari;</li></ul>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• che il CREA-AA è coinvolto nell'attività scientifica di CAL/VAL della missione "PRecursoro IperSpettrale della Missione Applicativa" (PRISMA) dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI);</li></ul>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• che l'INGV-ONT e il CREA-AA sono interessati a continuare l'esperienza maturata per sviluppare ulteriori attività di ricerca congiunta nell'ambito delle attività di calibrazione e della validazione del sensore iperspettrale PRISMA</li></ul>	

dell'ASI;

- che l'INGV-ONT e il CREA-AA intendono collaborare scientificamente anche ai fini di futuri ulteriori sviluppi che eventualmente saranno oggetto di convenzioni specifiche;

- che l'INGV-ONT e il CREA-AA intendono collaborare scientificamente anche ai fini della formazione reciproca del personale coinvolto;

- che il CREA-AA per lo svolgimento delle proprie attività e per il conseguimento delle finalità istituzionali, può stipulare convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere internazionali, nei limiti dell'ordinamento vigente;

- che le Parti, con il presente Accordo, realizzano una collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990, mirata al perseguimento di un interesse pubblico;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Art. 1 - Valore delle premesse**

Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante di questo Accordo.

#### **Art. 2 - Finalità**

L'INGV-ONT e il CREA-AA con il presente Accordo intendono consolidare le attività di ricerca e le attività sperimentali di acquisizione e analisi delle misure in situ e telerilevate di parametri del suolo e della vegetazione nelle aree sperimentali del CREA-AA incluse nella missione di background del PRISMA (ASI). In particolare, l'attività principale riguarda:

1. la formazione da parte dell'INGV di personale selezionato del CREA-AA

	per la gestione e l'uso delle immagini ottiche iperspettrali PRISMA dell'ASI e	
	radar SAR COSMO-SkyMed;	
	2. l'analisi dei dati a supporto delle attività di calibrazione e validazione	
	delle immagini iperspettrali acquisite dalla missione italiana PRISMA (ASI);	
	3. la collaborazione CREA-AA/INGV-ONT, anche mediante partecipazione	
	a proposte progettuali in ambito nazionale ed europeo, per lo sviluppo di	
	moduli applicativi per i dati iperspettrali della missione PRISMA (ASI);	
	<b>Art. 3 - Responsabilità</b>	
	I Responsabili Scientifici designati dalle parti per la gestione del presente	
	accordo di collaborazione sono:	
	• per INGV-ONT, la dott.ssa Maria Fabrizia Buongiorno;	
	• per CREA-AA, la dott.ssa Sofia Bajocco,	
	per tutta la durata prevista, salvo sostituzione da comunicarsi all'altra parte.	
	Le comunicazioni di carattere ufficiale tra i responsabili verranno effettuate	
	tramite email agli indirizzi: Per l'INGV-ONT: <a href="mailto:fabrizia.buongiorno@ingv.it">fabrizia.buongiorno@ingv.it</a> ; per	
	il CREA-AA: <a href="mailto:sofia.bajocco@crea.gov.it">sofia.bajocco@crea.gov.it</a> .	
	<b>ART. 4 – Pubblicizzazione, divulgazione dei dati, risultati e brevetti</b>	
	INGV-ONT e CREA-AA potranno pubblicizzare il presente accordo di	
	collaborazione quale elemento di qualificazione delle rispettive attività senza	
	snaturarne i contenuti. Sin d'ora le parti si autorizzano all'utilizzo e	
	divulgazione dei dati acquisiti con le misure, alla pubblicazione dei risultati,	
	anche se parziali, che si otterranno durante lo svolgimento delle attività	
	oggetto della presente collaborazione di ricerca. Le parti produrranno almeno	
	una pubblicazione congiuntamente; tutte le pubblicazioni attinenti a tali	

ricerche riporteranno menzione (acknowledgement) della collaborazione tra le parti e per ciascuna di esse, nell'ambito dei loro compiti istituzionali, gli autori, i coordinatori scientifici, i ricercatori ed il personale dedicato alle attività di ricerca coinvolti nel presente accordo di collaborazione che realmente e fattivamente ha contribuito al raggiungimento dei risultati e alla stesura delle stesse. Resta inteso che la proprietà dei risultati ottenuti autonomamente da ciascuna Parte rimarrà di esclusiva proprietà e sfruttamento della stessa.

L'INGV-ONT e il CREA-AA si impegnano a non portare a conoscenza di terzi le informazioni, i dati tecnici, i documenti e le notizie, di natura riservata, concernenti il programma di attività di ricerca.

#### **ART. 5 – Finanziamento dell'Attività di Ricerca**

Il presente accordo di collaborazione non prevede un finanziamento specifico tra le Parti. Eventuali costi per lo svolgimento delle attività di misure in situ di cui al punto 2 dell'art. 2, saranno a carico del CREA-AA.

#### **Art. 6 - Durata, modifiche e procedura di rinnovo**

Il presente Accordo entrerà in vigore a far data dalla sottoscrizione delle Parti contraenti e avrà durata mesi 24 (ventiquattro).

Qualsiasi modifica del presente Accordo dovrà essere concordata per iscritto ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione di ciascuna delle Parti.

L'Accordo potrà essere rinnovato previo accordo scritto fra le Parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza, convenendo alla stipula di un nuovo accordo.

In nessun caso è ammesso il ricorso al tacito rinnovo.

**Art. 7 - Trattamento dati personali**

Le Parti dichiarano di essere informate e di impegnarsi a rispettare, ciascuna per la propria competenza, quanto previsto nel Regolamento UE 679/2016 (“Regolamento generale sulla protezione dei dati – GDPR”) e nel D.L. n. 101 del 10 agosto 2018.

Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati di cui agli artt. 13-22 del Regolamento UE 679/2016. Le Parti si impegnano quindi a: trattare i dati personali di cui potranno venire a conoscenza durante le attività oggetto del presente Contratto solo al fine dell’espletamento delle sopra citate attività, mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata; osservare le misure di sicurezza necessarie a garantire i diritti degli interessati; informare immediatamente l’altra Parte in caso di violazione dei dati.

**Art. 8 - Responsabilità**

Ciascuna delle Parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso i terzi, per danni a persone e cose dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere. Ciascuna parte garantisce, altresì, che il personale assegnato per lo svolgimento delle attività del presente Accordo gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni presso l’INAIL o altra compagnia assicuratrice.

**Art. 9 - Diritto di recesso**

Le parti hanno facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o di sopravvenienze normative nazionali inerenti la propria organizzazione o a

causa di una rivalutazione dell'interesse pubblico originario, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente Accordo con un preavviso di almeno 30 giorni solari da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. o PEC. Nessuna delle Parti sarà responsabile del mancato adempimento di qualunque termine della presente convenzione.

#### **Art. 10 - Disciplina delle controversie**

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a) punto 2 del D.lgs. 104/2010, Foro competente di Roma.

#### **Art. 11 - Norme applicabili**

Il presente Accordo è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra le parti, si applicano le disposizioni del Codice Civile.

#### **Art. 12 - Oneri fiscali**

Il presente Accordo, costituito da un unico originale elettronico, sottoscritto dalle parti in modalità digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della L. 241/1990, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n.131/86. Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente al presente Accordo, sono a carico della Parte richiedente.

Ai sensi dell'art. 2 parte I della Tariffa Allegato A del D.P.R. 642/1972 le spese di bollo del presente atto sono a carico delle parti in egual misura per

